

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO**

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE **CARLA RUOCCO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		<i>Aria Laura, direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico</i>	3, 4, 9, 10, 11, 12, 13
<i>Ruocco Carla, presidente</i>	3	<i>Bagnai Alberto (L-SP-PS-d'AZ)</i>	6, 9
Audizione della dott.ssa Laura Aria, direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, sulle iniziative della <i>Task Force</i> per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria:		<i>Centemero Giulio (Lega-Salvini Premier)</i> .	10
<i>Ruocco Carla, presidente</i>	3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	<i>De Bertoldi Andrea (FdI)</i>	7
		<i>Giacomoni Sestino (FI)</i>	7
		<i>Lannutti Elio (M5S)</i>	9
		<i>Pesco Daniele (M5S)</i>	8, 13
		ALLEGATO: Documentazione prodotta dal Ministero dello sviluppo economico	15

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
CARLA RUOCCO

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della dott.ssa Laura Aria, direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, sulle iniziative della *Task Force* per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione della dottoressa Laura Aria, direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, sulle iniziative della *Task Force* per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria.

Ricordo che su questo tema abbiamo audito il 15 aprile Banca d'Italia, il 22 aprile l'ABI, il 23 aprile il Mediocredito Centrale, il 29 aprile il MEF e il 6 maggio SACE.

La *Task Force* è stata costituita come punto di condivisione di informazioni e di coordinamento tra le varie istituzioni per monitorare e sostenere l'attuazione di misure per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia da coronavirus, quale la moratoria dei mutui, il potenziamento e l'estensione dell'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, l'am-

pliamento delle possibilità di accesso al Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui prima casa, di cui al D.L. «Cura Italia», convertito in legge anche coi nostri suggerimenti di ampliamento della base dei beneficiari e al D.L. n. 23/2020 «Liquidità».

La Commissione d'inchiesta ha raccolto migliaia di segnalazioni in merito alla reale applicazione della normativa coronavirus, per poterne monitorare e sostenere l'esecutività per famiglie e imprese di professionisti e raccogliere casistiche concrete relative a difficoltà e inadempienze degli intermediari finanziari. Queste segnalazioni sono state utili anche per il Governo, per rafforzare i provvedimenti e per stimolare azioni e attività di supporto per i soggetti istituzionali coinvolti e sono state utili anche alle banche stesse. Il ruolo del Ministero per lo sviluppo economico in questo quadro è essenziale per favorire il sostegno alle imprese e stimolare il rilancio di interi settori produttivi colpiti da una crisi di particolare gravità.

Do pertanto la parola alla dottoressa Aria, ringraziando per il suo contributo e per la disponibilità a collaborare con la nostra Commissione.

Grazie. Prego, dottoressa Aria.

LAURA ARIA, *direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico*. Grazie, presidente Ruocco, grazie onorevoli componenti della Commissione di inchiesta, il MISE è particolarmente lieto di questo invito presso la Commissione che ci consente di portare il nostro contributo di esperienza sia nella messa a punto delle misure che sono confluite nei tre decreti legge citati dalla presidente, sia per contribuire con i primi dati e le prime criticità che stiamo rilevando.

Nel mio intervento mi concentrerò soprattutto sull'articolo 13 del «Decreto Liquidità» che è quello del Fondo di Garanzia per le PMI ed è gestito direttamente dal Ministero, mentre tutta la parte della garanzia SACE, quindi l'articolo 1 del «Decreto Liquidità» è gestito dal MEF. So che avete già udito gli altri rappresentanti, pertanto io farò un *focus* sull'articolo 13, anche perché ritengo sia utile uno spaccato specifico su questo articolo. Poi vi darò qualche dato sull'andamento di questo primo mese di applicazione.

Sostanzialmente il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento che esiste già da lungo tempo nella cassetta degli attrezzi del Ministero, perché è stato istituito da una legge del 1996. Ha avuto un primo momento di rodaggio, poi è entrato nella piena operatività ed è uno strumento che è stato sempre apprezzato sia dal sistema imprenditoriale che dal sistema bancario, in quanto ha consentito attraverso la garanzia statale al finanziamento delle banche di far fronte a problematiche delle PMI. Il Fondo nei momenti normali funziona con una operatività standard, ma nei momenti di sofferenza economica assume una funzione anticiclica, perché ha una serie di particolarità che ne fanno scaturire un effetto leva.

PRESIDENTE. Scusi l'interruzione, forse è meglio che si sieda qui, perché riescono ad ascoltarla meglio.

LAURA ARIA, direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Quindi dicevo, il Fondo, per esempio, ha lavorato molto nel 2008, quando c'è stata la crisi finanziaria e ha dato dimostrazione di avere una capacità anticiclica nelle fasi di stagnazione. Per questo motivo si è pensato subito ad attivare tale strumento e a potenziarlo di fronte alla crisi economica indotta dall'emergenza sanitaria.

Il primo decreto-legge che ha interessato il Fondo è stato il 2 marzo n. 9/2020 dove il Fondo ha riguardato un intervento sugli undici comuni focolaio e lì si è data una garanzia fissa all'80 per cento gratuita,

però soltanto per questa zona d'Italia. In quell'occasione il Governo ha stanziato 50 milioni di euro. Subito dopo gli interventi si sono allargati col «Decreto Cura Italia», l'articolo 49, che ha introdotto un intervento più organico con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro per il 2020 per una durata all'epoca di nove mesi e con una serie di migliorie che poi sono tutte confluite nell'articolo 13 del «Decreto Liquidità» di aprile. Il «Decreto Liquidità» ha stanziato ulteriori 1.700 milioni di euro e ha previsto l'intervento del Fondo di Garanzia sia a supporto del finanziamento alle imprese, sia a supporto delle misure di moratoria introdotte dall'articolo 56 del «Decreto Cura Italia». Quindi abbiamo avuto con il «Decreto Liquidità» un testo coordinato delle varie misure che erano state introdotte in relazione a questi decreti e che, quindi si sostanzia nella gratuità della garanzia. La garanzia del Fondo è gratuita. È innalzata a 5 milioni di euro, mentre prima il tetto massimo era 2,5 milioni di euro, possibilità di rilasciare una garanzia nella misura dell'80 per cento e un'assicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dai confidi a condizione che sia prevista una concessione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10 per cento, un allungamento automatico della garanzia in relazione ai finanziamenti per i quali gli istituti di credito hanno accordato la sospensione del pagamento, l'eliminazione della commissione, quest'ultima introdotta nella riforma del Fondo del 2017, quindi una sorta di penale per le banche che non concludevano le operazioni di finanziamento, nonostante avessero chiesto l'aiuto del Fondo. Questa penale si era abbattuta sulle piccole e medie imprese che avevano avuto ancor più difficoltà in tempi normali ad accedere a questo finanziamento, per cui è sembrato giusto eliminarla anche se, in realtà, aveva un fine buono, perché induceva le banche a concludere l'operazione; però poi le banche l'avevano totalmente rivoltata contro il beneficiario finale e quindi era diventata un aggravio da eliminare.

Un altro limite che è stato tolto è stato anticipare il termine della famosa lettera

« R ». Alcune regioni avevano la possibilità di accesso al Fondo solo attraverso i confidi. Già col « Decreto Crescita » del 2019 era stato fissato un termine per eliminare questa rigidità di accesso al Fondo solo attraverso i confidi che era la fine del 2020; ora è stata anticipata la data e quindi oggi questa lettera « R » non c'è più in nessuna regione. Devo dire che noi avevamo ricevuto molte segnalazioni. Quanto detto non vuol dire che non si debbano più utilizzare i confidi, ma la scelta è data al beneficiario, è data all'utente, se andare direttamente al Fondo o se passare dai confidi, mentre invece prima era un obbligo passare dai confidi che comunque hanno una garanzia più costosa di quella oggi gratuita attribuita dal Fondo.

Abbiamo previsto finanziamenti di vari tagli: uno fino a 25.000 euro in maniera molto semplificata, la famosa lettera « M », uno che va dai 25.000 euro agli 800.000 euro e un altro per le imprese più grosse. Quindi tre formule che avevano l'intento di coprire tutto il panorama delle piccole e medie imprese. Ovviamente la misura dei 25.000 euro è stata quella più richiesta anche in relazione alla dimensione del tessuto imprenditoriale italiano: il 95 per cento delle PMI ha meno di quindici dipendenti, quindi stiamo parlando di dimensioni che sono diverse da quelle dei *partner* europei, dove le PMI hanno una dimensione maggiore. Per noi la Mid Cap, quella fino a 499 dipendenti, per loro equivale alla nostra piccola impresa, ci sono evidenti differenze dimensionali e quindi la misura dei 25.000 euro è stata proprio pensata per la fascia molto piccola e per i professionisti e le partite IVA.

L'altra novità è l'accesso al Fondo senza più nessuna valutazione di merito da parte del Fondo stesso. Questa valutazione serviva al Fondo per capire di quale misura di accantonamento doveva disporre, quindi di fronte a imprese più rischiose, la misura dell'accantonamento saliva, con imprese meno rischiose la misura scendeva e questo consentiva un uso efficiente delle risorse, perché creava l'effetto leva. Ad esempio, per un finanziamento non rischioso il Fondo si attestava su una percentuale di stanziamento

del 9 per cento. Oggi, poiché le misure sono diventate automatiche e l'accesso non consente più di fare questa valutazione andamentale, quindi questa previsione del rischio, il Fondo si è attestato su una valutazione prudenziale di accantonamento del 30 per cento delle risorse. Questo diminuisce l'effetto leva, ma è chiaro che il Fondo nei momenti di bisogno deve funzionare di più e deve avere maggiore dotazione finanziaria. Non può rifiutarsi di fare questo.

Vi ho lasciato questa relazione dove ci sono molti dati esposti, però passerei ad esporre le problematiche.

Il Fondo si è subito adeguato a queste nuove misure, essendo uno strumento consolidato e comunque uno strumento centralizzato in grado di reagire con molta dinamicità ai cambiamenti ma che si è trovato di fronte una catena del valore molto ampia: tutto il sistema bancario, tante imprese che chiedevano questi prestiti. Non siamo ancora a un mese pieno di operatività, l'operatività del Fondo parte dal 17 aprile, quindi pochi giorni dopo la decisione della Commissione europea che ha introdotto il *Temporary Framework*, ha coperto a ombrello quelle norme del Decreto che erano già state fatte l'8 aprile. Il 17 aprile è partito, oggi siamo al 13 maggio e abbiamo avuto in questo periodo circa 165.000 domande, una media che si attesta sulle 8.500 domande al giorno. Ci sono stati giorni in cui abbiamo avuto punte anche maggiori, 12.000 anche 20.000, e l'80 per cento di queste domande riguardano il finanziamento a 25.000 euro. Pertanto se da parte del Fondo c'è stata una capacità di reazione immediata a ricevere questa mole di domande, dall'altra parte abbiamo un sistema bancario che si è dovuto mettere a correre e ancora sta correndo.

Ancora noi vediamo che alcune banche caricano più operazioni, altre banche ne caricano di meno. Abbiamo visto che le banche più piccole, che hanno più prossimità al territorio, forse hanno sistemi informativi meno evoluti e quindi in questo momento sono riuscite a caricare di più, banche più grandi invece che hanno e la necessità di dare gli *input* dal centro verso

la periferia hanno stentato di più all'inizio, nonostante il Fondo abbia consentito già da subito la modalità di caricamenti massivi delle domande in arrivo.

Per quanto riguarda le semplificazioni, in realtà la modulistica è molto semplice, è scaricabile dal sito. Si tratta di un modello di autocertificazione composto da vari punti, ma che va soltanto a dimostrare che l'impresa sia una PMI o un professionista o una partita IVA, che dichiari di avere avuto danni dall'emergenza sanitaria, che attesti quali erano i ricavi dell'ultimo esercizio o dell'ultima dichiarazione dei redditi o di altra certificazione se si è costituita dopo il primo gennaio del 2019. È un modulo di autocertificazione, quindi non presuppone di allegare documentazione né presuppone una verifica *ex ante*. L'impresa scarica il modulo, lo porta in banca; la banca verifica il modulo, non deve chiedere ulteriore documentazione e laddove decida di erogare il finanziamento, carica l'operazione sul portale del Fondo. Il Fondo fa solo una prima verifica automatica molto semplice, cioè che l'impresa non abbia richiesto quello stesso *plafond* di finanziamenti anche a un'altra banca per evitare un doppione. Fa questa prima verifica automatica e poi la banca può immediatamente erogare il finanziamento senza attendere la delibera del Fondo, delibera che comunque interviene in tempi molto rapidi, perché tutte le operazioni vengono evase in un arco di tempo che va dai tre ai cinque giorni. Questo è il funzionamento del Fondo.

Abbiamo visto nei grafici che c'è stata un'impennata dal 17 di aprile fino ad oggi, quindi ci sono numeri che crescono molto. Abbiamo fatto anche una serie di analisi. L'importo dei finanziamenti erogati fino ad ora ammonta a 7,9 miliardi di euro. Dal punto di vista dimensionale, il 78 per cento delle garanzie è stato rilasciato alle microimprese, il 18,5 alle piccole imprese, il 2,5 alle medie imprese e lo 0,2 alle Mid Cap, quelle fino a 499 dipendenti.

Riguardo alla forma giuridica, sono soprattutto imprese diverse dalle ditte individuali, il 64 per cento, poi abbiamo un 35 per cento di ditte individuali, 0,6 professionisti e persone fisiche, 0,4 studi profes-

sionali. Quindi, almeno da queste prime evidenze, la categoria del lavoratore autonomo è quella che sta meno usufruendo di questo strumento.

Dal punto di vista territoriale, le regioni caratterizzate da un maggior volume di garanzia sono la Lombardia, 21,6, il Lazio, il 10,7 e il Piemonte, il 7,6, a seguire le altre regioni. Noi nella *Task Force* istituita sotto l'egida del MEF facciamo un'opera continua di monitoraggio dell'andamento della misura. È chiaro che in questo caso l'articolo 13 è stata una norma auto applicativa. In genere le norme che disciplinano gli incentivi o anche i contributi del Ministero dello sviluppo economico sono sempre caratterizzate da una norma cornice e dal lasciare al decreto ministeriale o interministeriale l'attuazione di dettaglio. In questo caso è stata una norma autoapplicativa che si è innestata su modulistica già in atto nel Fondo, su un manuale operativo molto corposo già utilizzato e che lo Stato ha prontamente recepito.

Le parti private hanno dovuto imparare e quindi hanno avuto necessità di un periodo di apprendimento. Noi stiamo vedendo che i numeri progressivamente aumentano. C'è stata una lenta salita all'inizio, adesso più pronunciata, quindi è chiaro che bisogna continuare a monitorare. Bisogna migliorare, bisogna fare tesoro delle esperienze anche adesso nella fase di conversione del « Decreto Liquidità » e quindi siamo pronti a sentire tutti i vostri suggerimenti.

Quanto mi sento di affermare è che noi abbiamo messo in questo caso tutta la passione, anche al di là del mero impegno burocratico. Ci abbiamo messo la passione, perché sentiamo che stiamo qui per fornire un servizio e dobbiamo farlo per il Paese in questo momento emergenziale. Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE. Grazie a lei, senatore Bagnai, prego.

ALBERTO BAGNAI. Grazie, signora presidente. Sono rimasto colpito dal dato sui finanziamenti erogati finora che sono 7,9 miliardi, perché questo dato è coerente con

un dato che abbiamo e incoerente, però, con un altro dato in nostro possesso. È incoerente con la potenza di fuoco da 400 miliardi di « fausta memoria », perché a 8 miliardi al mese, per arrivare a 400... adesso non faccio un calcolo nelle nebbie del sonno mattutino, ma ci siamo capiti. È però coerente con il fatto che questa potenza di fuoco da 400 miliardi nel provvedimento legislativo abbia come copertura sostanzialmente un solo miliardo. Questo non dipende da lei, dottoressa, ma mi porta a fare una domanda: voi avete fatto una stima delle probabilità di *default* sui prestiti che vengono erogati in conseguenza di questi provvedimenti? Perché se ritenete che questa probabilità sia molto bassa, io ravviserei in ciò un certo scollamento dalla realtà, però ci sarebbe una coerenza con il fatto di non aver coperto la potenza di fuoco, cioè le garanzie con dotazioni adeguate. Se invece la ritenete alta, la domanda è — mi duole rivolgerla a lei, perché in realtà non incomberebbe forse a lei —: poi chi lo pagherà il conto? Probabilmente non questo Governo, perché non ci sarà, però il Paese lo pagherà questo conto, perché risulterà alla fine che il *deficit* sarà molto più alto di quello che ci viene proposto nelle attuali prospettazioni del Governo.

La ringrazio per l'attenzione e per la sua relazione.

PRESIDENTE. Grazie. Senatore De Bertoldi, prego.

ANDREA DE BERTOLDI. Grazie, presidente. Ringrazio anch'io la dirigente per l'impegno che ha dimostrato e anche per la passione che pare voglia metterci. La mia domanda sarà molto breve, perché il presidente Bagnai in parte ha già anticipato le mie considerazioni, alle quali mi unisco, anche sul rapporto garanzie e capacità di produzione di crediti. Io però le voglio fare una domanda più specifica anche in virtù della conoscenza che, visto il suo ruolo, lei sicuramente ha del tessuto imprenditoriale italiano.

Si è parlato l'altro giorno, l'11 maggio, di 142.000 domande sul Fondo. Ora, considerato che solamente i professionisti, ca-

tegoria alla quale io appartengo, sono in Italia circa 2 milioni e complessivamente le partite IVA oscillano intorno ai 5 milioni, vuol dire che, numero più numero meno — anch'io non mi addentro nella specificità numerica —, è circa un 3 per cento di domande che sono giunte ad oggi al sistema. Non le sembra, considerato il grido di dolore che sta provenendo da tutta l'imprenditoria italiana, che ci sia qualcosa che non funziona?

Io ritengo che questo non sia addebitabile, come purtroppo ogni tanto si sente fare dal Governo, al sistema bancario, ma penso che sia addebitabile a chi ha pensato che il sistema bancario potesse rispondere al grido di necessità e di dolore delle imprese in tempi che non erano compatibili con la strutturazione amministrativa e gestionale degli istituti stessi.

Quindi ribadisco e chiudo: ad oggi, dopo oltre un mese, un mese e mezzo, il 3 per cento delle partite IVA è arrivato a chiedere il prestito, l'altro 97 per cento, io ritengo che sicuramente abbia molti problemi. Se ad oggi non è si proceduto, come se lo spiega? Non ritiene che forse si potevano percorrere altre vie e sicuramente altre soluzioni? Grazie.

PRESIDENTE. L'onorevole Giacomoni. Prego.

SESTINO GIACOMONI. Grazie, presidente. Io ringrazio la dottoressa Aria per la sua relazione, vista anche la passione che metteva. Giustamente diceva: « È uno strumento che funziona » come ha detto lei istituito nel 1996. Io ho avuto la fortuna di essere a capo della segreteria tecnica al Ministero delle Attività Produttive per cinque anni ed effettivamente è uno strumento che ha sempre ben funzionato. Qualche dubbio ce l'ho sull'altro strumento, quello degli incentivi sulla legge n. 488/1992, perché spesso è stato elemento di discrezionalità e abbiamo visto che non è sempre stato usato al meglio.

Vista la sua esperienza, io le chiederei, dal momento che proprio domani partirà l'esame degli emendamenti al « Decreto Liquidità » in Commissione Finanze alla Ca-

mera, se lei ha dei suggerimenti per migliorare il testo dal suo punto di vista tecnico. Personalmente sono convinto che potrebbe essere importante estendere la garanzia al 100 per cento anche sopra i 25.000 euro almeno a 800.000 euro. Le chiedo cosa ne pensa e se è in grado di valutare che impatto questa estensione della garanzia potrebbe avere.

L'altra sua affermazione che mi ha lasciato un pochino perplesso è: « Basta scaricare il modulo e portarlo in banca ». Nei termini scaricare e portare in banca mi fa capire, tuttavia, che c'è del cartaceo e quindi inevitabilmente, in un'epoca in cui esiste l'*home banking*, dover scaricare e compilare un modulo e portarlo a mano mi sembra una perdita di tempo. Le chiedo, quindi, se anche questa è una complicità superabile.

Infine, io non so che fine abbia fatto la legge n. 488, non so quanti incentivi ci siano, visto però negli anni l'utilizzo non sempre appropriato che se ne è fatto, cosa ne pensa di prendere questo mole di incentivi rimasti e di utilizzarli semplicemente per ridurre le tasse a tutti? Grazie.

PRESIDENTE. Senatore Pesco, prego.

DANIELE PESCO. Grazie, presidente. Grazie, dottoressa Aria.

Le mie domande sono più politiche; mi spiace farle a lei, però purtroppo si è creata questa occasione.

Perché è stato deciso di inserire il *cap* sugli interessi solo sui finanziamenti al 100 per cento a 25.000 euro? Si poteva estenderlo anche alla parte garantita degli altri finanziamenti? Nel senso: finanziamento garantito all'80 per cento, inseriamo un *cap* degli interessi, poi la banca l'avrebbe modulato secondo l'esigenza.

Perché è stato deciso di far utilizzare la garanzia anche per i crediti pregressi? È una scelta politica e noi continuiamo a chiederci perché sia stata fatta.

Poi le presento un'idea che magari può essere utilizzata per il futuro. Voglio sapere il vostro parere, soprattutto, visto che siamo alla Commissione banche, per sapere se è in contrasto con gli interessi del sistema

bancario. L'idea è questa: visto che dobbiamo erogare tanti contributi a fondo perduto e le imprese sono tante e le risorse sicuramente non ci sono per tutti, perché non si pensa a costruire una specie di circuito creato da IBAN dedicato al pagamento esclusivo di fatture commerciali? Se noi diamo un contributo a fondo perduto a un'impresa, le chiediamo di utilizzare queste risorse attraverso questi IBAN, quindi versarlo anche ad altre imprese attraverso questi IBAN e ad ogni scambio chiediamo un contributo, una commissione, una tassa di solidarietà dell'1 per cento, noi, tempo cento o duecento scambi, riusciamo a ricostituire il Fondo, riusciamo a ricostituire il contributo che è stato erogato. Quindi vorrei chiederle: secondo lei, questa misura è in contrasto col sistema bancario? Potrebbe offrire l'opportunità allo stato di utilizzare le stesse risorse e quindi risparmiare? Grazie.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere alcune domande.

In termini di operatività, l'assenza di una struttura capillare e di filiali sul territorio comporta numerose difficoltà alle imprese; le domando se attualmente avete intenzione di ampliare la rete sui territori per ovviare a questo problema.

Altro punto riguarda proprio la legge e l'articolato. L'articolo 13 del D.L. « Liquidità » esclude, oltre ai casi delle imprese in difficoltà previste dal *Temporary Framework*, anche i casi di inadempienza probabile anteriori alla data del 31 gennaio 2020. Questo è un problema, perché sono proprio le imprese che noi intendiamo aiutare. A mio avviso, questo punto va modificato nel testo normativo, perché se non ci deve essere istruttoria e sotto i 25.000 euro deve essere quasi un automatismo, allora questo è sicuramente un ostacolo. Come intendete ovviare?

Poi c'è anche il tema delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi e se si vuole limitare ulteriormente, data la situazione attuale e come più volte chiesto in varie sedi, la possibilità di segnalare alla Centrale dei Rischi per tutti quei problemi legati a questa emergenza. Queste sono le mie domande.

Senatore Lannutti, prego.

ELIO LANNUTTI. Grazie, presidente. Ringrazio anch'io la dottoressa Aria per l'esauriente comunicazione e volevo farle un paio di domande.

Innanzitutto questi finanziamenti, che sono stati importanti, 7,9 miliardi di euro, però sono ben poca cosa rispetto alle aspettative.

In Francia i rifiuti sui finanziamenti garantiti vengono monitorati costantemente e ad oggi siamo a poco sopra il 2 per cento; in Italia, ci sono dati su questi finanziamenti? Le domando se sono monitorati o meno.

L'ultima domanda riguarda i 25.000 euro; abbiamo visto che sono oltre l'80 per cento le richieste dei 25.000 euro, ma a noi risulta da tantissime segnalazioni che le banche fanno un po' orecchie da mercante e tentano di assorbire su questi 25.000 euro i fidi pregressi e questa è una cosa illegale. Quindi, dottoressa Aria, vorrei che ci desse qualche risposta e magari anche qualche rassicurazione.

La ringrazio molto anche per la relazione.

PRESIDENTE. Grazie a lei. Prego, dottoressa Aria.

LAURA ARIA, *direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico*. Io mi scuso se sbaglierò a chiamare qualcuno di voi senatore o onorevole.

Il senatore Bagnai ci chiede: « Avete fatto una stima dei soldi che servono per l'operatività del Fondo e per evitare un suo *default* davanti a domande crescenti? ». Noi al momento abbiamo avuto un finanziamento dal primo decreto-legge di 50 milioni che riguardava solo le undici zone rosse, poi un finanziamento di un miliardo e mezzo nel « Cura Italia » per stanziamenti del Fondo, più un miliardo e sette, perché il Fondo andava a supporto delle moratorie bancarie e creditizie. Al momento sappiamo tutti che è in corso la discussione in Consiglio dei ministri sul « Decreto Rilancio », quindi la dotazione ulteriore ci verrà

da questo decreto-legge in corso di discussione. Consideri, senatore, che il Fondo funziona con l'effetto leva, cioè non deve accantonare tutta la somma che viene erogata dalla banca, perché altrimenti verrebbe...

ALBERTO BAGNAI. Mi perdoni se la interrompo, dottoressa, proprio in merito a questo, la mia domanda era lievemente diversa. Le chiedo se fosse stata fatta una stima delle probabilità di *default* non del Fondo, ma delle aziende onde poter stimare correttamente l'effetto leva. Nel senso: se nessuna azienda fallisce lo Stato può mettere anche zero a garanzia, ma siccome, ahimè, temo che falliranno molte aziende anche a causa dei ritardi, allora a garanzia bisognerà mettere quasi tutto. Questo è il sale del mio argomento. Una simile stima, in quanto riguarda dinamiche aziendali, ritengo che incomba sul MISE, ma questa è una mia ipotesi che lei potrebbe smentire. Mi scuso per essere intervenuto incidentalmente a precisare il senso della domanda.

LAURA ARIA, *direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico*. Mi scusi lei per non averla compresa fino in fondo.

Come dicevo, il Fondo di Garanzia fa delle stime in base all'andamentale. In questa fase il modello di valutazione si è interrotto e quindi il Fondo ha deciso di accantonare il 30 per cento dei finanziamenti stanziati che è una media tra le probabilità di imprese che potranno restituire il finanziamento e imprese che non lo potranno restituire. Tenuto conto che oggi, nonostante il Fondo non faccia la sua valutazione di merito creditizio perché la rilascia in maniera automatica, le banche continuano a fare una valutazione di merito, come diceva la Presidente, questo è già un problema. La banca va a vedere non tanto la situazione che si è determinata oggi nella crisi, perché nella crisi, ce lo dice anche il *Temporary Framework*, tutto quello che è un deterioramento economico dell'impresa dovuto a questa crisi è fuori dall'analisi...

GIULIO CENTEMERO. Scusi, dottoressa, scusi se la interrompo. Il Fondo rischi e oneri del 30 per cento chi l'ha calcolato e come? È in base a un *impairment test*?

PRESIDENTE. Onorevole Centemero, faccia rispondere prima alle domande.

GIULIO CENTEMERO. Sì, però poi ci perdiamo, perché il 30 per cento, cos'è? Com'è stato calcolato? In base a un *impairment test*?

PRESIDENTE. Risponde la dottoressa, un attimo solo.

GIULIO CENTEMERO. Presidente, sviceriamo bene il tema, mi scusi.

PRESIDENTE. Onorevole Centemero, mi sembra che stiamo rispondendo adeguatamente alle domande. Non siamo in un luogo in cui ognuno si alza in piedi ed esprime nervosismo. Basta, così. Prego, dottoressa.

LAURA ARIA, *direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico*. Il 30 per cento è stato calcolato in base a un modello di previsione del rischio ed è stato elaborato dal Comitato di gestione del rischio che è un organismo terzo, dove siedono sia le rappresentanze delle imprese, sia le rappresentanze bancarie, sia le istituzioni, quindi MISE e MEF. Questo organismo, che in tempi normali, quando c'era un finanziamento 80 per cento Fondo, 20 per cento banche, accantonava il 9 per cento, ora accantona il 30 per cento. Siccome ancora oggi un minimo di analisi di merito creditizio le banche lo fanno sulla situazione pre-COVID, quindi quelle che arrivano al Fondo sono comunque imprese che non sono sane in questo momento di crisi economica, ma lo erano prima della crisi economica, il Fondo, votando nella sua autonomia valutativa, perché per questo è stato costituito un comitato di gestione terzo, ha deciso di adottare questo modello previsionale. C'è

un parametro di riferimento basato sui dati che verranno raccolti, quindi in base a tutte le casistiche di PMI, professionisti, partite IVA, noi per esempio abbiamo visto che il finanziamento sui 25.000 euro si attesta su una media di 21.000 euro, perché il parametro è il 25 per cento del fatturato dell'ultimo esercizio finanziario. C'è una scansione di dati che vengono monitorati giornalmente sul sito del Fondo dove c'è un contatore che tutti i giorni è visibile a tutti, è pubblico e fa vedere l'andamento delle domande. È proprio in base all'andamento delle domande che il Comitato del Fondo, che si riunisce due volte a settimana, decide il *trend* di accantonamento. Bisogna vedere anche cosa si introdurrà nella conversione del «Decreto Liquidità», quindi se dovesse ampliarsi la base e quindi, ad esempio, l'ingresso del terzo settore, che da più parti ci viene chiesto, oppure un'assenza di valutazione di merito creditizio, proprio tombale, anche da parte delle banche, allora il Fondo in quel caso dovrà accantonare di più. Tuttavia ritengo che questo strumento debba funzionare per le emergenze e che quindi dovrà essere adeguatamente finanziato per il paracadute che può dare.

Fermo restando che ci sono anche altre misure in corso di valutazione politica e che vedremo nel prossimo decreto, sicuramente il finanziamento di 25.000 euro non è un *grant*, cioè non è un fondo perduto, anche se ne ha abbastanza le caratteristiche, però non è un fondo perduto. Ci sono probabilmente categorie, per le caratteristiche che hanno, dove è più necessario un fondo perduto, ma quello che si è cercato di fare è un menù che potesse rispondere a tutte le tipologie imprenditoriali, a partire dalla ditta individuale e dal professionista fino ad arrivare alla media impresa, per poi passare invece nella fase alta alla garanzia di SACE. Precondizione per andare nell'altra garanzia è aver esaurito il *plafond* sul medio, quindi comunque c'è un monitoraggio costante di quello che può servire al Fondo. Ci sono relazioni finanziarie

continue che il Fondo inoltra al Ministero e il Ministero ne tiene conto.

Senatore De Bertoldi, lei diceva: « Ci sono tante partite IVA, sono circa 5 milioni le partite IVA. Perché così poche domande sul Fondo da parte delle partite IVA ? » Premesso che il Fondo è assolutamente a disposizione delle partite IVA, però anche nel passato non era proprio uno strumento elettivo per le partite IVA, nel senso che il professionista autonomo deve dimostrare i ricavi dell'anno prima; quindi, ad esempio, il 25 per cento di 10.000 euro che ha guadagnato l'anno prima non è molto e magari è un'operazione che non ritiene conveniente. Io credo che dipenda molto dai ricavi bassi che fanno queste partite IVA, per cui questi professionisti singoli non considerano molto appetibile il 25 per cento di quel ricavo, anche se poi è un finanziamento a sei anni che ha due anni di preammortamento, quindi si comincia a restituire la rata capitale nel 2022, mentre nei 24 mesi prima si pagano solo gli interessi che sono molto bassi, si attestano intorno 1,21 per cento. Io credo che sia la dimensione piccola di queste partite IVA. Poi consideri anche che abbiamo tanti numeri di partite IVA in Italia, però alcune sono anche dormienti, movimentano poco, perché magari sono state aperte solo per riscuotere dei crediti. È un mondo molto variegato. Sicuramente è accessibile il Fondo, però non è così conosciuto al Ministero quanto il mondo delle imprese e tuttavia, ad esempio, noi abbiamo avuto interventi nelle zone franche urbane, nei terremoti, quando ci sono state misure agevolative *ad hoc*, dove invece le partite IVA e i professionisti hanno utilizzato questi incentivi fiscali. Probabilmente per le partite IVA serve qualche *ad adiuvandum* di questo che già è comunque un canale d'ingresso alla liquidità. Probabilmente servono altri tipi di interventi più *ad hoc*. Il Fondo è abbastanza generalista, però non così generalista da incontrare le esigenze di tutto il tessuto variegato che ha l'Italia, diversamente da altre nazioni dove ci sono categorie dimensionalmente

più piccole. Noi comunque speriamo che vengano.

Probabilmente c'è anche una riflessione in corso per la fascia della lettera « M », fermo restando il *cap* a 25.000 euro, perché questo comunque è stato quello che abbiamo notificato alla Commissione europea e qualsiasi movimento lo dobbiamo rinotificare, adesso stiamo nel *Temporary Framework* di sei anni, però se facciamo delle modifiche, vanno rinotificate...

PRESIDENTE. Dottoressa, scusi, le chiedo di accelerare con le risposte, purtroppo abbiamo l'Aula.

LAURA ARIA, direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Sì, allora proseguo con l'onorevole Giacomoni che, memore della sua esperienza governativa, mi chiedeva qualche suggerimento sul D.L. « Liquidità ».

Sicuramente è il Parlamento che deve dirci le modifiche che ritiene di fare, è la primazia parlamentare che deve parlare. Da un punto di vista tecnico, noi crediamo che questo intervento possa essere migliorato. Ad esempio, si sta pensando a un allungamento della durata da otto a dieci anni, ovviamente con rinotifica alla Commissione europea. Sui 25.000 euro, l'allungamento a dieci anni sarebbe più che altro una comunicazione più che una richiesta di autorizzazione, perché è un *de minimis* e quindi in questo caso siamo più liberi rispetto al *Temporary Framework*. Così come stiamo pensando ad una rivalutazione della quota su cui calcolare il finanziamento, oggi è il 25 per cento, si stanno facendo dei ragionamenti se può essere alzata per quella fascia lì. Ciò potrebbe risultare più attrattivo anche per i professionisti e le partite IVA. Stiamo pensando a ulteriori forme di semplificazione rispetto a quelle che già sono state inserite oppure anche di chiarimenti interpretativi. Credo che la garanzia al 100 per cento sulla fascia fino a 800.000 euro, quella sia un po' più complicata, noi abbiamo provato con la Commissione eu-

ropea, però è proprio il *Temporary Framework* che ce lo impedisce. D'altra parte, quella garanzia comunque è portata al 100 per cento attraverso il 10 per cento che può essere conferito dai confidi e noi sui confidi abbiamo fatto un'interpretazione benevola, per cui possono dare loro il 100 per cento di garanzia e noi andiamo in riassicurazione dei confidi con il 90 per cento.

Quanto alla legge n. 488, è vero, è una legge molto datata, una legge che all'epoca nacque con una logica di contributi a pioggia e quindi ha anche comportato una serie di problemi applicativi non di poco momento. Per noi oggi quel finanziamento è concluso, ma abbiamo purtroppo una serie infinita di contenziosi che riguardano circa 2.000 imprese e vicende giudiziarie che hanno interessato questi finanziamenti. È compito e dovere del Ministero quando ha risorse rivenienti di utilizzarle al meglio. Stiamo pensando a un riutilizzo come, per esempio, è stato fatto con i patti territoriali. Lì pure avevamo risorse rivenienti. Forse però sarà meglio affrontare questo tema quando saremo usciti da questo periodo emergenziale, perché presuppone un orizzonte di tranquillità per pensare a una norma di snellimento e di riutilizzo efficiente, che è sicuramente nei nostri pensieri.

Il senatore Pesco proponeva un IBAN dedicato. Sì, in realtà il conto corrente dedicato avrebbe sicuramente dei vantaggi, perché consentirebbe al beneficiario di sapere esattamente qual è la quota di finanziamento che gli è stata data e che non è stata succhiata da precedenti esposizioni debitorie verso la banca. Bisogna però anche pensare che aprire un conto corrente dedicato potrebbe tradursi per l'utente, per le imprese in un ulteriore aggravio, perché si potrebbe dire: «Ecco ci chiedete pure di aprire un altro conto corrente con produzione di documentazione e quant'altro.» Va pensato e studiato bene, però sì, potrebbe essere sicuramente una miglioria al sistema.

Per quanto riguarda le domande della Presidente, noi ci serviamo della rete delle banche, di tutte le banche perché, essendo

tutte le banche potenzialmente interessate al finanziamento, sono tutte distribuite sul territorio. Alcuni ci hanno chiesto perché non utilizzare Poste, però voi sapete bene che Poste ha un problema, un ostacolo sia legislativo che comunitario a dare credito. Poste non può fare credito diretto, può fare solo risparmio o vendere prodotti creditizi ma di terzi, quindi c'è questo ostacolo sia legislativo-nazionale, ma anche europeo, perché essendo il fornitore del servizio universale, avrebbe una leva concorrenziale nel dare credito. È un problema della politica, però ci si deve pensare per un po' di tempo, anche perché sono operazioni che richiedono autorizzazioni di Banca d'Italia molto lunghe, forse non compatibili col tempo breve di durata del *Temporary Framework* che è fino alla fine di quest'anno.

Sulle inadempienze probabili, Presidente, lei ha toccato un problema veramente reale, perché la legge dice che è il Fondo che non deve fare la valutazione di merito creditizio e deve dare automaticamente la garanzia, però non è così netta nei confronti di quello che fanno le banche. Non è così netta nei confronti di quella che è la valutazione della banca. C'è una lettera «G» che comunque scrive alla fine che «sono in ogni caso escluse le imprese che hanno sofferenze bancarie».

PRESIDENTE. «Inadempienze probabili»: in questo momento quale impresa non ha una probabilità di essere inadempiente?

LAURA ARIA, direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Infatti quello è il problema dei problemi. Noi lo stiamo sicuramente valutando ma è una valutazione anche di tipo politico. Tuttavia, se me lo chiede da un punto di vista tecnico, io penso che la banca sui 25.000 euro non dovrebbe fare la valutazione. Questa è la mia opinione personale, però.

Per quanto riguarda il senatore Lannutti, lei dice che 7,9 miliardi in confronto a questa enorme necessità di liquidità sono poca cosa e che in Francia vengono monitorati costantemente. Come

ho spiegato prima al senatore Bagnai, noi facciamo un costante monitoraggio dell'andamento del Fondo, quindi se serviranno ulteriori finanziamenti, li chiederemo di sicuro. Pertanto, sul monitoraggio mi sento di tranquillizzarla. Monitoriamo tutte le richieste. Facciamo casistiche. Sappiamo bene quant'è giorno per giorno la necessità del Fondo. È vero che sull'erogazione del finanziamento di 25.000 euro sono arrivate tante segnalazioni ma credo sia dipeso dal fatto che, essendo la norma autoapplicativa, ha avuto necessità di avere un'implementazione presso le banche. Probabilmente le banche erano meno abituate al prestito personale, perché qui siamo quasi al livello del prestito personale rispetto ad altri tipi di finanziamento. Spero e credo che le banche stiano imparando e che i numeri aumentino e che diminuiscano queste segnalazioni che tutti noi riceviamo e che ci stringono il cuore. Noi ogni volta che riceviamo una segnalazione ci premuriamo subito di chiamare la banca, di capire che cosa è successo, di capire se è un comportamento singolo di un direttore di banca o se è un comportamento sistematico della filiale che non vuole erogare questi 25.000 euro e che tipi di problemi ci sono. Credo che, da qui ai prossimi tempi, sia soprattutto la quota dell'erogato a dover essere monitorata, perché oggi già conosciamo il numero delle domande che arrivano al Fondo. Sappiamo che la legge consente alle banche di erogare prima di avere la garanzia pubblica e sappiamo l'effettivo erogato solo in un momento successivo. Quindi probabilmente un dato che può spingere tutte le banche a fare di più è monitorare sull'erogato, anche per levare l'alibi di dire: «O è stato il Fondo che non ha autorizzato, o è stata la banca...». È una catena lunga.

Ieri nella *Task Force* facevamo l'esempio della catena dei pacchi di Amazon. È una catena del valore lunga. Bisogna tracciare i singoli passaggi, capire dove ci sono gli intoppi, arrivare e rimuoverli. Non serve sempre la legge per fare questo, bastano le circolari, è importante anche la *moral suasion*, è importante che

le banche sappiano che sono molto monitorate anche nei comportamenti verso Banca Italia.

PRESIDENTE. Ed è importante che la Commissione monitori le banche e Banca Italia, perché nulla si dà per scontato.

Prego, senatore Pesco.

DANIELE PESCO. Scusi, solo una precisazione. Il *Temporary Framework* penso che sia finalizzato anche a evitare aiuti di Stato verso le imprese; ma concedere la garanzia anche su crediti pregressi non crea il rischio che venga considerato come aiuto di Stato verso le banche? Questa è una domanda.

Riguardo al conto dedicato, se non sbaglio, sui finanziamenti di carattere europeo, c'è l'obbligo del conto dedicato, vero? Grazie, volevo solo questa precisazione.

LAURA ARIA, direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Sì, sui finanziamenti di tipo europeo c'è l'obbligo. Quella è la garanzia dell'articolo 1 che ha una serie di condizionalità per cui l'impresa grande che chiede quella garanzia è obbligata a prendere degli impegni, quegli impegni vanno monitorati. Va monitorato anche se li spendono per le finalità che hanno dichiarato e non per finalità, per esempio, vietate, tipo dividersi i dividendi.

Sulla garanzia dell'articolo 13 queste condizionalità non ci sono. C'è questo problema che l'impresa andava in banca, aveva già un fido, quindi ricevendo i 25.000 euro, i 21.000 euro, quello che è, di finanziamento, se li trovava succhiati dal fido per un fatto tecnico, perché comunque il conto corrente era quello, però è chiaro che il fido poi continuava la sua vita, anche perché non poteva non essere così, stante la norma sulla moratoria. È intervenuta una circolare dell'ABI a chiarire alle banche che non possono assolutamente assorbire la garanzia che gli si dà ai sensi dell'articolo 13 con esposizioni pregresse, perché ha ragione, sarebbe un aiuto indiretto alle banche. Questo, però è stato chiarito e le banche non lo fanno

più. Penso che sia un problema tecnico. Penso che adesso addirittura facciano scegliere al cliente se aprire un conto o avere un assegno circolare, però poi c'è il problema che aprire un conto comporta, purtroppo, altre burocrazie.

PRESIDENTE. Io ringrazio la dottoressa Aria.

Comunico che, a seguito di decisione adottata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo lo scorso 7 maggio, è stato inviato a tutte le banche operanti in Italia un questionario relativo all'applicazione delle misure di sostegno a

imprese e aziende tramite il sistema bancario di cui ai D.L. 18 e 23 del 2020. Le banche dovranno rispondere entro il prossimo 20 maggio.

Dispongo che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

Grazie. La seduta è tolta.

La seduta termina alle 9.30.

*Licenziato per la stampa
il 6 agosto 2020*

ALLEGATO

**Commissione parlamentare di inchiesta
sul sistema bancario e finanziario**

Misure adottate dal Governo per la liquidità del
sistema bancario nell'emergenza sanitaria

Audizione di Laura Aria
Direttore generale
Direzione per gli incentivi alle imprese
Ministero dello sviluppo economico

Roma, Palazzo San Macuto

13 maggio 2020

Gentile Presidente Ruocco, Onorevoli Componenti della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario,

desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per l'invito rivolto al Ministero dello sviluppo economico a partecipare al ciclo di audizioni con la Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria, che consente di illustrare alcune delle più rilevanti iniziative individuate nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. « decreto Liquidità »), messe in atto dal Governo per rispondere alle gravi ripercussioni economiche dell'attuale fase di emergenza epidemiologica.

Nella prima parte dell'intervento mi concentrerò, in particolare, sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 13 del decreto Liquidità, incentrate sullo strumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sono quelle di più stretta competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Farò anche cenno ad altri importanti interventi attuati dal Governo e dal Ministero che rappresento, come la moratoria dei finanziamenti bancari prevista dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. « decreto cura Italia ») e la sua estensione, in via analogica, ai finanziamenti agevolati di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Nella seconda parte fornirò alcuni dati sull'attuazione delle misure e sulle evidenze empiriche che stiamo ricavando da questo primo periodo di applicazione.

1. Le misure a sostegno delle liquidità

1.1 Motivazioni ed evoluzione delle misure

Gli interventi in forma di garanzia pubblica a fronte di finanziamenti accordati dal sistema bancario e creditizio, la cui esperienza, a partire dalla crisi del 2008, ha dimostrato la capacità anticiclica nelle fasi di stagnazione finanziaria e di razionamento del credito, hanno costituito un elemento chiave della strategia del Governo per fronteggiare l'eccezionale esposizione delle imprese ai contraccolpi economici dell'emergenza epidemiologica.

Dinanzi allo *shock* economico indotto dalla fase di emergenza, la risposta del Governo a tutela del tessuto produttivo si è indirizzata, anzitutto, nell'approntare strumenti in grado di assicurare un congruo volume di finanziamenti a disposizione delle imprese, tale da consentire loro di fronteggiare le esigenze di liquidità, acuite dal blocco di molte attività produttive e dal rallentamento della domanda interna ed estera.

Tra gli strumenti di più diretta competenza del Ministero dello sviluppo economico, la scelta del Governo è ricaduta su uno strumento di incentivazione ampiamente rodato ed efficace e in grado di assicurare la necessaria rapidità di azione, rappresentato, appunto, dal Fondo

di garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che, per tale finalità, ha ricevuto un consistente rafforzamento, anche in termini finanziari.

Dall'adozione dei primi provvedimenti a sostegno delle imprese, per il funzionamento, con diverse modalità, di tale strumento, il Governo ha stanziato complessivamente risorse aggiuntive per oltre 3,4 miliardi di euro, con una prospettiva di successivo incremento.

Il disegno di utilizzazione del Fondo di Garanzia, che si è completato nella formulazione dell'articolo 13 del decreto-legge 23/2020, è stato avviato sin dai primi interventi emergenziali adottati dal Governo.

In particolare, con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (recante « *Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* ») è stato previsto, come risposta immediata dinanzi all'esplosione dell'epidemia nelle prime « zone rosse », un iniziale stanziamento di risorse, pari a 50 milioni di euro, per interventi del Fondo di garanzia negli 11 comuni « focolaio » individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. In tale contesto, il Governo ha individuato un intervento semplificato e vantaggioso per le imprese, prevedendone la gratuità e l'utilizzo della misura massima consentita a quella data dalla normativa nazionale e dalla disciplina dell'Unione europea, pari all'80 per cento in garanzia diretta e al 90 per cento in riassicurazione.

Il successivo decreto « Cura Italia » (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante « *Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19* ») ha introdotto, all'articolo 49, un più articolato intervento, cui sono state destinate risorse per 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, attraverso l'adozione di misure, ampiamente derogatorie rispetto ai meccanismi ordinari di funzionamento del Fondo di garanzia, giustificate in ragione del carattere temporaneo e contingente della misura, stabilita in un arco temporale di nove mesi dalla sua entrata in vigore.

A conferma delle centralità del ruolo del Fondo di garanzia nelle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza sul sistema delle imprese, il decreto « Cura Italia » ha, altresì, previsto l'azione del Fondo anche a completamento delle misure di « moratoria » delle esposizioni debitorie delle imprese nei confronti del sistema bancario e creditizio: per tale finalità, l'articolo 56 prevede lo stanziamento di ulteriori 1.700 milioni di euro per l'istituzione di una sezione speciale dello stesso Fondo, finalizzata a garantire i finanziamenti oggetti della moratoria.

Da ultimo, l'articolo 13 del decreto Liquidità ha abrogato l'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, sostituendolo integralmente con una stesura coordinata delle norme, e prevedendo un ulteriore rafforzamento delle misure di funzionamento del Fondo anche mediante un secondo stanziamento di 1.700 milioni di euro.

1.2 Il *placet* della Commissione europea

L'intervento disegnato dal decreto Liquidità si innesta nel solco tracciato dalla Commissione europea, con l'adozione della comunicazione 19 marzo 2020, che ha fissato il quadro temporaneo di riferimento per le misure di contrasto all'emergenza Covid-19.

La Commissione europea ha, infatti, rilevato l'importanza del flusso di credito all'economia, attraverso le banche e gli altri intermediari finanziari, nel far fronte agli effetti dell'epidemia di COVID-19 e ha osservato che, se il flusso di credito sarà assoggettato a forti limitazioni, l'attività economica subirà un brusco rallentamento, poiché le imprese avranno difficoltà a pagare i propri fornitori e dipendenti. In tale contesto, la Commissione ha segnalato l'opportunità dell'adozione, da parte degli Stati membri, di misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE.

Posto che un sostegno pubblico adeguatamente mirato è, per la Commissione, necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di Covid-19, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo limitati sono individuate quale soluzione adeguata, necessaria e mirata al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano nella situazione di improvvisa carenza.

Per questo, nell'ambito del predetto quadro temporaneo, gli interventi in forma di garanzia pubblica ricevono un'ampia declinazione.

Coerentemente a tali indicazioni, ma anche in forza di un intenso benché celere negoziato, le Autorità italiane hanno configurato, in chiave straordinaria, un'operatività del Fondo di garanzia che si attestasse sulle soglie massime di intervento previste dalla predetta comunicazione della Commissione, ottenendo anche la gratuità della garanzia pubblica per le imprese, non contemplata nella disciplina fissata dal suddetto quadro temporaneo.

Anche i tempi per la notifica dell'intervento sono stati rapidissimi. La decisione C (2020) 2370 final di approvazione dell'intervento da parte della Commissione europea è intervenuta il 13 aprile 2020, a distanza di pochissimi giorni dalla data di emanazione del decreto-legge (8 aprile 2020).

1.3 I contenuti specifici dell'articolo 13

Entrando nel merito dell'intervento, l'art. 13 del decreto Liquidità riprende l'impianto già delineato dall'articolo 49 del decreto « Cura Italia », estendendo e rafforzando le misure in esso previste, tutte incardinate sul Fondo di garanzia.

Per tali misure, in primo luogo, la norma prolunga il periodo di attuazione, dai 9 mesi inizialmente previsti dall'ormai abrogato articolo 49 del decreto Cura Italia, fino al 31 dicembre 2020.

In secondo luogo, la norma riprende e conferma le previsioni straordinarie già contenute nell'articolo 49 appena citato, volte a fronteggiare la carenza di liquidità delle imprese, tra le quali:

- i. la gratuità della garanzia;
- ii. l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa;
- iii. la possibilità di rilasciare la garanzia del Fondo, per la garanzia diretta, nella misura dell'80 per cento e, per la riassicurazione, nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da

altro fondo di garanzia, su operazioni di rinegoziazione. Ciò a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo in essere relativo al finanziamento oggetto di rinegoziazione; si segnala che proprio in risposta alla richiesta di liquidità da parte delle imprese, tale previsione normativa consente di rinegoziare finanziamenti anche non già assistiti dalla garanzia del Fondo;

iv. l'allungamento « automatico » della garanzia del Fondo in relazione ai finanziamenti per i quali gli istituti di credito hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, a causa degli effetti della diffusione del virus Covid-19; tale misura consente di « congelare » i finanziamenti in essere concessi alle PMI;

v. l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 6 marzo 2017, al fine di eliminare forme di « penalizzazione » delle piccole e medie imprese già duramente colpite dall'attuale crisi di liquidità;

vi. la possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre forme di garanzia acquisite su finanziamenti con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000,00 euro, concessi a imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

vii. l'innalzamento, in relazione a portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19, della percentuale della *tranche junior* coperta dal Fondo del 50 per cento, incrementabile di un ulteriore 20 per cento in caso di intervento di ulteriori soggetti garanti;

viii. l'accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro e comunque non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi dell'impresa, di durata fino a 72 mesi e non rimborsabili prima di 24 mesi dall'erogazione, concessi a piccole e medie imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19;

ix. l'innalzamento a 40.000,00 euro dell'importo massimo del finanziamento, per singola impresa, in relazione ad operazioni di microcredito che già godono di modalità « semplificate » di accesso alla garanzia, che le stesse restano ovviamente confermate;

x. la proroga di 3 mesi di tutti i termini relativi agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Inoltre, la norma in argomento introduce una serie di ulteriori misure tese al rafforzamento degli interventi di garanzia, relative a:

- l'estensione della possibilità di accesso alla garanzia del Fondo alle imprese con numero di dipendenti fino a 499; tale misura rappresenta una risposta alle ripercussioni che l'attuale emergenza da Covid-19 ha avuto anche sulla tenuta delle imprese *mid cap* ed è finalizzata, tra l'altro, a evitare il rischio che le difficoltà di tali imprese,

comunque strategiche per il Paese, si possa ripercuote, a cascata, su quelle più piccole ad esse collegate a livello produttivo;

- l'ulteriore innalzamento della misura della garanzia diretta del Fondo al 90% dell'importo del singolo finanziamento e della misura della riassicurazione del Fondo al 100% dell'importo garantito dai confidi o da altri fondi di garanzia, per le operazioni con durata fino a 72 mesi, purché l'importo totale di tali operazioni rispetti « alternativamente » uno dei tre vincoli definiti dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 adottato, come noto, dalla Commissione europea con la comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020;

- l'accesso al Fondo senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, rafforzando, in questo, la previsione dell'articolo 49 che prevedeva l'applicazione, ai fini dell'accesso alla garanzia, del metodo economico-finanziario del predetto modello di valutazione del Fondo;

- l'introduzione di un nuovo intervento di garanzia al 100% – di cui il 90% di garanzia del Fondo e il 10% di garanzia di un confido o di un altro fondo di garanzia – per finanziamenti fino a 800.000,00 euro e, comunque, di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario; tale misura consente di raggiungere una copertura totale del rischio di ciascun finanziamento, in ottica di complementarietà dell'intervento dei confidi con quello del Fondo;

- la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

L'art. 13 introduce, poi, un'operatività rafforzata anche per le garanzie di portafoglio dedicate alle imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, mediante:

- l'innalzamento dell'ammontare massimo dei portafogli ammissibili all'intervento del Fondo a 500 milioni di euro;

- l'incremento delle percentuali di copertura, che passano da una garanzia all'80 per cento a una garanzia al 90 per cento della *tranche junior*;

- l'innalzamento del *cap* alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18 per cento dell'ammontare dei portafogli.

Tra le misure di semplificazione per l'accesso al Fondo di garanzia, soprattutto in questo contesto di crisi economica che insiste sulle piccole medie imprese, si cita quella introdotta dal comma 3 dell'articolo 13, che anticipa al 10 aprile 2020, in luogo del 31 dicembre del corrente anno, il termine, per le Regioni interessate, di rimuovere le limitazioni previste dall'articolo 18, lettera *r*), del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentivano l'accesso alla garanzia del Fondo solo attraverso l'azione dei Confidi.

Sempre in un'ottica di semplificazione ed accelerazione dell'accesso al credito il comma 5 dell'articolo 13 prevede che per le imprese che accedono al Fondo, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, verrà comunque concesso l'aiuto sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione.

1.4 Moratoria dei finanziamenti

L'Italia è stato il primo paese a prevedere una moratoria *ex lege* dei finanziamenti bancari; solamente più tardi si sono accordati gli altri principali *partner* europei. La moratoria è una misura decisamente importante in quanto è: di immediata attuazione (è richiesta, per la sua attivazione, una semplice comunicazione alla banca da parte dell'impresa); efficace, poiché consente di « congelare », per un determinato periodo, i finanziamenti, dando respiro alle piccole e medie imprese alle prese con una crisi economica senza uguali; è « finanziariamente » neutra per le banche e le imprese.

Tuttavia, per essere fruibile da un così ampio e generale livello (di fatto, sono interessate tutte le piccole e medie imprese italiane), la moratoria richiede un intervento pubblico di garanzia, al fine di assicurare le banche finanziatrici dal rischio di perdita relativo ai crediti o alle rate dei finanziamenti che ricadono nel periodo temporale di sospensione. A tale scopo, ancora una volta, soccorre lo strumento del Fondo di garanzia per le PMI, nell'ambito del quale il Governo ha istituito un'apposita sezione speciale, riservata, alla concessione di garanzie, in via sostanzialmente automatica, a tutti i crediti o rate oggetto della moratoria di cui all'articolo 56 del decreto Cura Italia. Come già accennato, a tale Sezione speciale del Fondo di garanzia sono state destinate risorse per un importo di 1.700 milioni di euro.

Con la moratoria il Legislatore ha posto un primo, fondamentale tassello nella definizione delle politiche di supporto alle attività produttive, nel difficile scenario socio-economico innescato dall'emergenza epidemiologica, poi affiancato, come visto, da altre importanti misure, *in primis*, il rafforzamento degli ordinari interventi del Fondo di garanzia.

La norma di legge, tuttavia, non ha espressamente contemplato una analoga sospensione delle rate per finanziamenti agevolati concessi da pubbliche amministrazioni. A tal riguardo, il Ministero dello sviluppo economico, con propria circolare, è, dunque, intervenuto, in via estensiva, per concedere alle piccole e medie imprese agevolate e *in bonis*, sulla base delle stesse condizioni e limiti previsti dall'articolo 56 del decreto cura Italia, la sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati riferiti a misure di propria competenza.

Inoltre, lo stesso Ministero è intervenuto, sempre con proprie circolari, prorogando, per le principali misure agevolative di propria competenza, i termini di realizzazione degli investimenti, nel presupposto che, in questa difficile fase congiunturale, anche e soprattutto per effetto dei blocchi della produzione resisi necessari a fini del contenimento del virus e delle difficoltà economiche e finanziarie scaturite, le

imprese agevolate non sono nelle condizioni di poter rispettare le tempistiche previste.

2. Effetti. Prime rilevazioni di dati

Dalla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia (17 marzo 2020) fino all'11 maggio 2020, la garanzia del Fondo è stata richiesta, ai sensi della disciplina straordinaria, per circa 155.000 operazioni finanziarie.

Tali garanzie hanno riguardato, in particolare:

a) 130.300 operazioni riferite a finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro, con percentuale della copertura al 100%;

b) 10.700 operazioni di garanzia diretta, con percentuale della copertura all'80%;

c) 5.700 operazioni di riassicurazione, con percentuale della copertura al 90%;

d) 1.400 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%;

e) 86 riferite a imprese *small mid cap* con percentuale di copertura all'80% e al 90%;

f) 2.900 con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso.

È importante evidenziare che, relativamente alle operazioni di rinegoziazione e di consolidamento (di cui alla lettera *d*), il credito aggiuntivo concesso alle imprese per effetto della garanzia pubblica è stato decisamente superiore rispetto alla soglia minima prevista (10%), attestandosi, mediamente, a un +68,3% rispetto all'importo del debito residuo dei finanziamenti oggetto di rinegoziazione o consolidamento.


Nel periodo in esame, il numero medio delle domande arrivate si è attestato (escludendo i giorni festivi) su 4.081 domande/giorno, per un finanziamento medio di 50,9 mila euro (€ 208,1 mila con esclusione delle operazioni fino a € 25,0 mila). L'importo dei finanziamenti complessivamente garantiti dal Fondo nel predetto periodo ammonta a più di **7,9 miliardi di euro**.

I dati giornalieri evidenziano una dinamica di crescita progressiva a decorrere dall'entrata in operatività della misura, a seguito della sua approvazione da parte della Commissione europea avvenuta il 13 aprile 2020.

Il 17 aprile, a soli 3 giorni dalla data del nulla osta della Commissione europea, grazie ad un rapido lavoro di adeguamento del sistema informatico e della modulistica del Fondo di garanzia, è stata, infatti, aperta la possibilità per le imprese e i professionisti di presentare richieste di garanzia per le operazioni fino a 25.000,00 euro; il successivo 27 aprile è stata avviata la seconda parte degli interventi previsti dal decreto Liquidità, rappresentata dal rilascio delle garanzie al 90% senza limiti di importo del finanziamento.

Nella tabella che segue si illustra la dinamica di crescita delle garanzie rilasciate dal Fondo nel periodo che intercorre, come detto,

dal 17 marzo al 11 maggio (evidenziato in rosso, sull'asse delle ascisse, il 17 aprile, data di avvio delle misure contenute nel decreto Liquidità).



Considerando, dunque, il periodo che va dalla data del 17 aprile 2020 fino al 11 maggio, il Fondo ha ricevuto, in media, 8.891 domande al giorno, con punte giornaliere di 26.600 richieste. Importante è anche il *trend* di significativa crescita registrato nelle prime tre settimane successive al 17 aprile. Si ritiene che questo *trend* caratterizzerà anche le prossime settimane, in virtù dell'« effetto apprendimento » da parte di un maggior numero di banche, soprattutto in termini di procedure di ricezione e gestione delle richieste da parte delle imprese.

2.1 Focus sulle garanzie al 100% su finanziamenti fino a 25.000,00 euro

Come emerge dai dati generali sull'attività del Fondo riportati al precedente paragrafo, la tipologia di garanzia che sta incontrando il maggiore interesse è quella rilasciata, nella misura del 100%, sui finanziamenti di importo fino al 25.000,00 erogati a piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19.

Tali finanziamenti sono ammessi alla garanzia senza alcuna valutazione del merito creditizio da parte del Fondo, come del resto, in questa fase, tutte le altre operazioni finanziarie. L'importo di detti finanziamenti non può eccedere il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia e, comunque, fino a un massimo, come detto, di 25.000,00 euro.

La durata massima dei finanziamenti, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, è di sei anni; per i primi due

anni è previsto un periodo di preammortamento, in cui i beneficiari sono tenuti al pagamento della sola quota interessi del prestito.

Riguardo alle condizioni economiche, la norma di legge stabilisce che sui predetti finanziamenti le banche applicano un tasso di interesse (nel caso di garanzia diretta) o un premio complessivo di garanzia (nel caso di riassicurazione) che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, che non può, comunque, essere superiore al tasso di Rendistato, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20 per cento.


Come detto, dal 17 aprile al 11 maggio 2020, il Fondo ha rilasciato **142.200** finanziamenti rientranti in detta tipologia, con una media giornaliera di 8.891 domande, con punte di arrivi giornalieri di 26.600 richieste.

L'importo dei finanziamenti in argomento complessivamente garantiti dal Fondo alla data del 11 maggio ammonta a **7,9 miliardi di euro**.

Dal punto di vista della dimensione dei beneficiari, il 78,8% delle garanzie è stata rilasciata in favore di microimprese, il 18,5% di piccole imprese, il 2,5% di medie imprese e lo 0,2% imprese mid cap.

Riguardo la forma giuridica, la maggior parte delle garanzie è stata concessa in favore di imprese diverse da quelle individuali (64%), il 35% a ditte individuali, lo 0,6% a professionisti e persone fisiche, lo 0,4% a studi professionali.

Dal punto di vista territoriale, le regioni caratterizzate da un maggior volume di garanzie rilasciate sono la Lombardia (21,6%), il Lazio (10,7%) e il Piemonte (7,6%).



Particolarmente significativo, infine, il dato sui tassi di interesse applicati ai finanziamenti in questione, che si attesta su un valore medio decisamente contenuto, pari all'**1,21** per cento.

In conclusione, si ritiene che i significativi volumi di garanzie rilasciate (155.000) e di finanziamenti attivati in pochi giorni di operatività (7,9 miliardi di euro), la durata prevista (6 anni, di cui 2 di preammortamento), il tasso di interesse applicato dalle banche (di poco superiore all'1%), fa di questa tipologia di garanzia concessa dal Fondo un importante strumento di sostegno in favore delle imprese, in particolare di quelle più piccole, per il superamento di questa difficile fase economica.

2.2 La modulistica per accedere al Fondo

L'azione di ulteriore snellimento e semplificazione delle procedure si innesta, peraltro, su una modalità di accesso al Fondo che, da sempre, prevede, da parte dell'impresa, unicamente la compilazione di un modulo (c.d. Allegato 4) che viene consegnato alla banca e la presentazione della richiesta di garanzia da parte della banca o del confidi, senza che sia prevista la trasmissione di alcun documento, rimandando ogni approfondimento documentale alle fasi dei controlli a campione *ex post* e alle verifiche in caso di eventuale liquidazione della perdita.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13, peraltro, il modello di domanda è stato oggetto di semplificazione con la predisposizione di un apposito modello 4-bis, specificamente dedicato alle operazioni finanziarie di minore dimensione e complessità che accedono alla garanzia al 100% prevista dalla lettera m) della norma in commento.

L'autocertificazione, come chiarito anche nelle FAQ, è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 455/2000 e non è necessario verificare *ex ante*, tramite la richiesta di documentazione, la veridicità delle diverse dichiarazioni contenute nel modulo (avere i requisiti di PMI, salvo i lavoratori autonomi e i professionisti, aver subito danni a causa del COVID-19, l'ammontare dei ricavi dell'ultimo bilancio o dichiarazione fiscale o altra idonea dichiarazione per coloro che hanno avviato l'attività dopo il 1 gennaio 2019). Pertanto la banca, alla quale il modulo va presentato non deve chiedere documentazione a supporto dell'autocertificazione.

La banca, una volta inserita la domanda nel portale del Fondo di garanzia, che effettua una prima verifica automatica volta ad escludere che lo stesso soggetto abbia già chiesto il finanziamento ad un'altra banca per il medesimo importo, non è tenuta neanche ad attendere la delibera di ammissione alla garanzia pubblica del Fondo per effettuare l'erogazione.

Il comitato del Fondo, in ogni caso, delibera sulle domande di garanzia pubblica in tempi molto contenuti, al massimo in 3-5 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

2.3 FAQ e attività di monitoraggio

Com'è noto, la normativa di riferimento del Fondo è costituita da un'articolata serie di norme primarie e decreti ministeriali, compendiate e dettagliate nelle Disposizioni Operative, che disciplinano in

maniera minuziosa tutti gli aspetti della concessione della garanzia e della successiva gestione delle operazioni, fino all'eventuale escussione.

Disporre di una normativa chiara, dettagliata e ben conosciuta dagli operatori che richiedono la garanzia del Fondo (banche e confidi in primo luogo) è di fondamentale importanza per la certezza dei rapporti giuridici. L'intervento di una norma autoapplicativa, come quella dell'art. 13 del dl. 23/2013, a sua volta articolata nell'offerta di diverse possibilità di accesso, innestandosi sulla disciplina preesistente, comporta naturalmente l'insorgere di una serie di dubbi e questioni interpretative, che le strutture preposte (il Gestore, il Consiglio di gestione, la Direzione Generale) hanno cercato di affrontare, nel costante dialogo con gli altri soggetti impegnati nell'attuazione della norma, in particolare gli Istituti bancari, ma anche le associazioni delle imprese e dei confidi.

Inoltre, l'attività del MISE ha trovato un punto di raccordo importante e costante nella Task Force istituita su iniziativa del MEF. Come ha illustrato il dott. Cappiello nell'audizione innanzi a codesta Commissione, la Task Force si è posta l'obiettivo di creare una « cabina di coordinamento e di scambio di informazioni », anche per fornire risposte coerenti e condivise nel percorso di attuazione delle norme.

In queste prime settimane di attività è stata, quindi, costante l'attività di raccolta di dubbi e questioni interpretative, di risposta a quesiti, di illustrazione della normativa, che si è concretizzata nelle circolari del Gestore che hanno accompagnato l'attivazione delle diverse misure, nella partecipazione a webinar e seminari online e nella pubblicazione di FAQ, in prima battuta sulla pagina di orientamento dedicata alle misure anti-Covid nel sito MEF e poi, con un maggior grado di approfondimento, con le prime 37 FAQ dedicate agli operatori pubblicate sul sito del Fondo PMI Fondidigaranzia.it.

Sempre sul sito del Fondo viene pubblicato con cadenza giornaliera l'afflusso delle domande, tramite un apposito contatore, per garantire un costante ritorno informativo sullo stato di attuazione delle misure straordinarie lanciate dal Governo.

È fondamentale continuare a monitorare, incentivare e promuovere ulteriormente l'utilizzo di questo strumento che coinvolgendo una serie di attori, ha una « catena del valore » complessa: il Fondo di garanzia, le banche erogatrici dei finanziamenti e il soggetto beneficiario che è, ovviamente, al centro dell'intervento.

Per valutare l'andamento della misura, è molto importante il tracciamento dei dati che consente di evidenziare gli eventuali « colli di bottiglia » ed intervenire a rimuoverli. L'altro elemento orientativo è rappresentato dalle segnalazioni che rivelano l'esistenza di problemi specifici che richiedono risposte specifiche.

Dai numeri esposti sembra che la misura funzioni, ma è innegabile che siano stati portati alla nostra attenzione anche alcune disfunzioni.

Questo ci spinge a voler fare sempre di più e sempre meglio nella consapevolezza della necessità di dare una rapida ed efficiente risposta alla crisi economica che ha colpito il Paese a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, anche sulla scorta dell'esperienza che stiamo accumulando.

PAGINA BIANCA



18STC0101600